



# CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

Settore Pianificazione Urbanistica  
UFFICIO PIU EUROPA

## Creazione del Centro Studi Herculaneum in Villa Maiuri - Attrezzature e arredo

### PROGETTO ESECUTIVO

	Elaborati Vari		<i>all. n.13</i>
Progettisti arch. Valentina Ascione arch. Francesco Leone	<i>Capitolato Speciale Allegato 2</i>		<b>V 01</b>
R.U.P. arch. Olimpio Di Martino  Il Dirigente: arch. Olimpio Di Martino	disegn.		timbro
	copie	rif.	
	revisioni		
COMUNE DI ERCOLANO	n°	data	
	n°	data	
Stazione Appaltante	n°	data	
COMUNE DI ERCOLANO	n°	data	
Assessore: arch. Salvatore Solaro	Sindaco: dott. Vincenzo Strazzullo		



La tua **Campania**  
cresce in **Europa**



# CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

UFFICIO PIU EUROPA

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Allegato 1

### OGGETTO DELL'APPALTO:

**“CREAZIONE DEL CENTRO STUDI HERCULANEUM IN VILLA MAIURI -  
ATTREZZATURE ED ARREDI”**



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



P.O.R. CAMPANIA  
2007-2013  
**FESR**  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

La tua **Campania**  
cresce in **Europa**

## SOMMARIO

### Capo 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura
- Art. 3 – Importo presunto della fornitura
- Art. 4 – Caratteristiche generali della fornitura
- Art. 5 – Procedura e criterio di aggiudicazione della fornitura
- Art. 6 – Valutazione delle offerte
- Art. 7 – Condizioni di ammissibilità alla gara

### Capo 2 – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

- Art. 8 – Condizioni generali della gara
- Art. 9 – Invariabilità dei prezzi

### Capo 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 10 – Condizioni di appalto
- Art. 11 – Regolamenti e norme che disciplinano il contratto
- Art. 12 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 13 – Principio e termine utile per il compimento della fornitura – Penalità in caso di ritardo
- Art. 14 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore
- Art. 15 – Cauzione
- Art. 16 – Spese Contrattuali
- Art. 17 – Modalità di pagamento e oneri fiscali
- Art. 18 – Collaudo
- Art. 19 – Contestazioni
- Art. 20 – Garanzia
- Art. 21 – Recesso della Stazione Appaltante
- Art. 22 – Risoluzione di diritto del contratto
- Art. 23 – Arbitrato e Controversie

## Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la creazione del Centro Studi Herculaneum in Villa Maiuri. Con il progetto di allestimento degli spazi interni mediante attrezzature ed arredi, destinati allo svolgimento delle varie attività del complesso recuperato, si completerà l'intervento di riqualificazione funzionale dell'immobile vincolato, con la finalità di rendere lo stesso utilizzabile come centro di riferimento per l'inclusione e la partecipazione della comunità locale ed internazionale nella conservazione del patrimonio storico di Ercolano.

### Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Tutta la fornitura deve essere di primaria qualità ed eseguita secondo la migliore regola d'arte. Gli articoli da fornire e le rispettive caratteristiche tecniche sono dettagliatamente indicate nell'elenco descrittivo delle caratteristiche del materiale da fornire (allegato 2).

### Art. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura costituente l'appalto, consegnato completo e funzionante in ogni sua parte, realizzato e montato a perfetta regola d'arte, in conformità con l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, sarà determinato a corpo e stimato in Euro 272.191,04 (duecentosettantaduemilacentonovantuno/04) - (oneri fiscali esclusi). L'appalto comprenderà ogni fornitura di materiale, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune per il montaggio delle forniture, gli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo dell'impiego. Saranno compresi tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste nel presente capitolato. Non sono ammesse offerte in aumento, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare la fornitura a regola d'arte.

### Art. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'Appaltatore si impegna, per l'intero periodo di durata della presente fornitura, ad assicurare la compatibilità tecnica della fornitura ed il mantenimento delle caratteristiche tecniche essenziali per tutte le tipologie di prodotto fornito.

L'Appaltatore dovrà eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente Capitolato speciale (Allegato 1 e 2), nel suo complesso, che contiene quindi tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente.

L'Appaltatore dovrà, altresì, eseguire la fornitura garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte, ivi comprendendo tutti i componenti e le attività necessarie ed opportune anche se non espressamente specificati nel presente Capitolato.

Tutta la fornitura dovrà rispondere puntualmente alla normativa vigente, sia italiana che europea, anche laddove non espressamente specificato e dovrà permettere che ogni attività svolta possa essere eseguita non solo nel rispetto delle norme di Legge, ma anche secondo i criteri di buona tecnica, costruzione e sicurezza. I riferimenti normativi a cui tutte le parti della fornitura si dovranno attenere sono indicati nell'Allegato2 del Capitolato Speciale di Appalto (art.4).

L'Appaltatore si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e al perfetto funzionamento di tutto il sistema, nonché per eventuali controversie che potrebbero sorgere per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, i cui diritti e le eventuali indennità devono essere compresi nel prezzo offerto in sede di gara.

L'accettazione dei manufatti forniti avverrà previo controllo qualitativo/quantitativo effettuato dal direttore dell'esecuzione, con il quale possono essere respinti i beni non ritenuti accettabili, in quanto non conformi alle specifiche previste in sede di gara.

L'incaricato del controllo può sottoporre ad esame i prodotti che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese, nell'intesa che i risultati ottenuti si estendono a tutti gli analoghi prodotti. Egli, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

I manufatti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti e analisi, sono a carico della ditta, alla quale verranno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. La ditta ha l'obbligo di sostituire a titolo gratuito i prodotti deteriorati a seguito delle prove.

Sono pertanto rifiutati i manufatti che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili, e pertanto sostituibili parzialmente o totalmente, quei manufatti che presentano difetti di lieve entità, cioè che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche.

Nel caso di esito del controllo positivo l'Appaltatore, comunque, non è esonerato per eventuali difetti o imperfezioni che emergeranno in seguito.

A seguito delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i materiali ritenuti non idonei, entro 60 giorni dalla data di redazione del verbale di collaudo. Qualora non venga rispettato tale termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare le penalità previste dall'art.13 del presente capitolato e con le medesime modalità, ovvero con una penale di Euro 150,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei prodotti da sostituire.

La stazione appaltante non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dalla ditta. La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore o sulla cauzione. L'accettazione al momento della consegna o a posa completata non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.

#### **Art. 5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'appalto sarà aggiudicato, in lotto unico, alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi degli artt. 86, 87, e 88 del DLgs 163/06 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 83, comma 1, del DLgs 163/06, e dall'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 :

	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggi</b>
1	Proposta migliorativa	65
2	Periodo di garanzia dei prodotti	15
3	Prezzo	20
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

In particolare:

- 1. Proposta migliorativa per la progettazione degli arredi** in cui si valuterà la qualità e l'adeguatezza degli arredi. In particolare l'analisi consisterà nella valutazione dei seguenti sottocriteri:

- a.1 Caratteristiche tecniche e costruttive migliorative dell'arredo;
- a.2 Caratteristiche tecniche e costruttive migliorative dell'arredo dell'area di ristoro (BAR);
- a.3 Caratteristiche tecniche e costruttive migliorative delle apparecchiature da Laboratorio;
- a.4 Caratteristiche tecniche e costruttive migliorative delle apparecchiature informatiche;
- a.5 Proposta migliorativa rispetto all'arredo in termini di quantità aggiuntive;
- a.6 Proposta migliorativa rispetto alle apparecchiature di laboratorio in termini di quantità aggiuntive;
- a.7 Proposta migliorativa rispetto alle apparecchiature informatiche in termini di quantità aggiuntive;

- 2. Periodo di garanzia dei prodotti in cui verranno valutati i seguenti sottocriteri:**

- b.1 Estensione della garanzia offerta dalla ditta rispetto al periodo minimo obbligatorio di due anni previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b.2 Estensione del periodo di garanzia e migliorie sui tempi e modi di intervento in manutenzione su tutte le attrezzature informatiche fornite;

### **3. Prezzo**

Verrà assegnato il punteggio max di 20 punti all'offerta della ditta che ha presentato il prezzo complessivo per l'intera fornitura più basso secondo il seguente criterio metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. :

$$C(a) = S n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

S è la sommatoria

n è il numero totale degli elementi, sub-elementi da valutare;

W<sub>i</sub> è il peso o il sub-peso ponderale attribuito all'elemento, come indicato nella tabella;

V(a)<sub>i</sub> sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti all'offerta (a) rispetto all'elemento, sub-elemento (i).

### **Art. 6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del Dirigente competente provvederà alla verifica di idoneità tecnica delle offerte pervenute ed ammesse alla gara e all'assegnazione del punteggio riferito ai coefficienti sopraindicati. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.86 del D. Lgs. 163/2006, formata da tre componenti che esamineranno la documentazione pervenuta ed attribuiranno i punteggi come sopra stabilito. La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio di non ammettere progetti che ritenga palesemente non idonei in rapporto alle linee guida del progetto e alle specifiche tecniche dello stesso.

Le operazioni di attribuzione dei punteggi si svolgeranno in seduta riservata. Nella seduta si provvederà ad individuare la ditta che avrà acquisito il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi anzidetti ed a definire il procedimento di graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso pervenga una sola offerta, se



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



FESR  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

La tua **Campania**  
cresce in **Europa**

ritenuta idonea. Le offerte non aggiudicate non saranno restituite. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti per lo studio e la redazione dell'offerta presentata.

### **Art. 7 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs n. 163/2006, costituiti da imprese singole o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del suddetto D.Lgs., in possesso dei requisiti di cui agli artt. 92, 94, e 94 del D.P.R. 207/2010.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, inoltre, agli operatori economici in possesso - a pena di esclusione - dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e tecnico-professionale:

- 1) Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 prodotta da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione;
- 2) Forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, analoghe a quelle in appalto per un importo complessivo non inferiore a 200.000 Euro (I.V.A. esclusa);
- 3) Iscrizione alla Camera di Commercio – Ufficio Registro Imprese con attivazione dell'oggetto sociale per forniture appartenenti al settore oggetto del presente appalto.



La tua **Campania**  
cresce in **Europa**

## Capo 2 – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

### Art. 8 – CONDIZIONI GENERALI DELLA GARA

L'offerta economica avrà una validità di 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'affidamento delle forniture è subordinato al regolare adempimento da parte della Ditta delle condizioni relative alla costituzione della cauzione di cui al seguente art.15.

Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta meritevole di approvazione, per motivi tecnici ed economici potrà non darsi luogo all'aggiudicazione senza che le Ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta. Si procederà all'espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta.

### Art. 9 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari elencati nell'offerta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenuto presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali.

Nel caso in cui l'amministrazione intendesse acquistare altri arredi o accessori entro i sei mesi successivi all'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria è impegnata a mantenere i medesimi prezzi unitari praticati in sede di gara fino a concorrenza di 1/5 dell'intera fornitura

## Capo 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 10 – CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta aggiudicataria nell'accettare la fornitura di cui al presente capitolato d'oneri deve dichiarare:

- Di aver preso conoscenza della fornitura da eseguire.
- Di aver letto il presente Capitolato Speciale d'Appalto, di aver preso visione degli allegati elaborati di progetto e di accettare tutte le condizioni in tali atti contenute, giudicando che in base agli elaborati, la fornitura è immediatamente realizzabile senza necessità di integrazioni o varianti.
- Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la consegna della fornitura.
- Di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).
- Di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della stessa;

L'aggiudicazione del presente appalto deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l'Ente è subordinata all'approvazione degli atti, all'acquisizione dei



documenti necessari, ed agli accertamenti sulla mancata sussistenza di procedimenti o provvedimenti in materia di delinquenza mafiosa a carico della ditta aggiudicataria.

### **Art.11 - REGOLAMENTI E NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO**

L'esecuzione del presente appalto sarà regolata dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Allegati 1 e 2), e:

- dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- dalle norme del DPR 207/2010;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente documento.

### **Art. 12 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- 1) I seguenti elaborati progettuali:
  - G-01 Elenco documenti;
  - G-02 Relazione generale con documentazione fotografica;
  - R-01 Rilievo metrico: Pianta Piano Seminterrato;
  - R-02 Rilievo metrico: Pianta Piano Terra;
  - R-03 Rilievo metrico: Pianta Piano Primo;
  - R-04 Rilievo metrico: Pianta Piano Secondo;
  - A-01 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Seminterrato;
  - A-02 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Terra;
  - A-03 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Primo;
  - A-04 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Secondo;
  - DE-01 Computo metrico estimativo; Analisi prezzi unitari;
  - DE-02 Elenco prezzi unitari;
  - DE-03 Schede prestazionali dell'arredo;
  - DE-04 Lista delle categorie delle attrezzature;
  - V-01 Capitolato Speciale d'Appalto – Allegato1;
  - V-02 Capitolato Speciale d'Appalto – Allegato2;
  - V-03 Schema di contratto;
  - V-04 Quadro economico riepilogativo.
- 2) Offerta tecnica;
- 3) Offerta economica.

### **Art. 13 – PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DELLA FORNITURA PENALITA' IN CASO DI RITARDO**

La fornitura e posa in opera degli arredi e attrezzature in oggetto dovranno essere completate entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine di servizio.

Nel caso di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna e conseguente messa in opera della fornitura in oggetto, la ditta è soggetta alla penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, oltre le eventuali spese per protratto impegno di assistenza ai lavori del competente Ufficio Comunale.



Unione Europea



La tua **Campania**  
cresce in **Europa**

L'importo delle penalità, così come la rifusione di danni previsti dal presente capitolato, viene detratto dai crediti dell'appaltatore o dalla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione contrattuale, dovrà essere prontamente reintegrata.

#### **Art. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.**

Per quanto riguarda la posa degli arredi, la Ditta è l'unica responsabile. La presenza in luogo di personale di assistenza o di vigilanza non altera questa condizione di responsabilità.

Saranno a totale carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- La messa a disposizione delle attrezzature, della mano d'opera, dei tecnici specializzati, del trasporto, del montaggio e messa in opera della fornitura;
- provvedere ad ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione della fornitura;
- provvedere a proprio carico e spese all'immediato trasporto di tutti i materiali di risulta a discariche autorizzate, evitando anche temporanei accatastamenti. In via del tutto particolare, l'Amministrazione potrà autorizzare eventuali temporanei accumuli in luogo idoneo a non arrecare disturbo;
- osservare tutte le disposizioni ed ottemperanze e gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la mano d'opera impiegata;
- rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino al loro sostituito. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati la Stazione Appaltante provvede a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei confronti della quale opererà una ritenuta sui pagamenti contrattuali fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà rimborsata solo a seguito di dichiarazione dell'ispettorato che la ditta sia in regola con i suoi obblighi;
- ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia a personale addetto ai lavori che a terzi, nonché per ogni danno che venga arrecato a beni pubblici e privati durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

#### **Art. 15 - CAUZIONE**

Ai sensi dell'art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i.



Unione Europea



La tua **Campania**  
cresce in **Europa**

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto espletamento del servizio. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

#### **Art. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO E ONERI FISCALI**

Il pagamento avverrà nel modo che segue:

- 85% dell'importo contrattuale ad avvenuta consegna e montaggio degli arredi, tale da rendere accessibili gli ambienti, subordinatamente alla presentazione del Documento di Trasporto debitamente firmato da parte del R.U.P. circa la regolarità dell'avvenuta consegna;
- 15% dell'importo contrattuale entro trenta giorni dal collaudo positivo da parte della Stazione Appaltante.

La fattura relativa alla fornitura andrà intestata a: Comune di Ercolano – C.so Resina 39 – 80056 Ercolano (NA) P.IVA 01546501212 C.F. 80017980634

Gli oneri fiscali (IVA) e le spese di pubblicità saranno a carico dell'Ente Appaltante.

#### **Art. 18 – COLLAUDO**

Le operazioni di collaudo saranno eseguite a cura della Stazione Appaltante, dal R.U.P. o a mezzo di professionista incaricato dallo stesso, e dovranno iniziare non oltre 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione della fornitura, e terminare non oltre 180 giorni dalla medesima data. Il collaudo consisterà nell'accertamento della regolarità e corrispondenza della fornitura all'offerta nonché alle condizioni specifiche di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 19 – CONTESTAZIONI**

Nel caso che imperfezioni dei beni oggetto della fornitura o difformità dalle caratteristiche richieste risultino all'evidenza o emergano da verifiche di collaudo, la Stazione Appaltante ha il diritto di



Unione Europea



La tua **Campania**  
cresce in **Europa**

respingere, e la ditta l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato con lettera di contestazione, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dalla ditta, la Stazione Appaltante non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia

### **Art. 20 – GARANZIA**

E' richiesta la garanzia sul buon funzionamento dei prodotti offerti e contro i guasti derivanti da difettosità dei componenti e dal normale uso che non potrà essere inferiore a 24 mesi a partire dalla data del verbale di ultimazione della fornitura.

Durante tale periodo l'impresa ha l'obbligo di intervenire per eliminare, a propria cura e spese, difetti e malfunzionamenti entro il termine previsto nell'offerta, decorrenti dalla lettera di notifica dell'inconveniente rilevato e di invito ad intervenire.

Per casi di ritardo a intervenire o di mancato intervento, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di applicare la penale prevista all'art. 13 del presente capitolato.

La ditta ha l'obbligo di sostituire, ove necessario, le parti logore, rotte o guaste ed eventualmente di ritirare i prodotti e sostituirli con altri nuovi, per porre la Stazione Appaltante in grado di utilizzare la completa fornitura. La Stazione Appaltante ha la facoltà di non effettuare il pagamento a garanzia degli obblighi della ditta. La Stazione Appaltante si obbliga, da parte sua, a utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni della ditta e comunque in modo corretto e regolare.

### **Art. 21 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

L'art.134 del D.lgs. 136/2006, ai seguenti commi, stabilisce:

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite;
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti,
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo;
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3;
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto;

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **Art.22 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Stazione Appaltante può fissare un congruo termine entro il quale la ditta si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta. La risoluzione comporta il risarcimento del danno da parte della ditta

In particolare, è prevista **la risoluzione del contratto per reati e per revoca dell'attestazione di qualificazione (art.135 del Codice dei Contratti):**

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**La risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, è regolamentata, invece, dall'art. 136 del medesimo Codice** che recita quanto segue:

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o,

in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

### **ART. 23 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso, ivi compresa la procedura di accordo bonario ex art.240 del medesimo decreto.

Non è ammesso l'arbitrato. Qualora la ditta ritenga di non accettare l'esito sfavorevole del collaudo, può avanzare, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, motivato ricorso scritto all'Amministrazione.

L'Amministrazione vaglierà le ragioni addotte dalla ditta e deciderà sull'accoglimento o meno del ricorso. In caso negativo e in mancanza di un accordo tra l'Amministrazione e la Ditta, l'esame della questione verrà demandata ad una commissione arbitrale costituita da un Presidente, nominato dal Tribunale Civile di Napoli e da due tecnici esperti del settore, componenti nominati, rispettivamente, uno dall'Amministrazione Comunale ed uno dalla Ditta entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato. In tal caso le parti restano vincolate alla conclusione della Commissione Arbitrale. Le spese di giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a carico della parte soccombente. Nel caso in cui l'Amministrazione di cui sopra, confermi il giudizio del collaudatore dell'Amministrazione Comunale, il periodo di franchigia, da detrarre ai fini del computo di eventuali penalità per ritardi, sarà quello iter corrente tra la data dell'avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione.

Aprile 2014

Il Progettista  
arch. Franco Leone  
arch. Valentina Ascione



La tua **Campania**  
cresce in **Europa**